

STATUTO

PROMETEO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PAGANI SA VIA ARCIVESCOVO C.
CESARANO 25

Numero REA: SA - 400432

Codice fiscale: 04868280654

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-07-2018 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO " A " DELL'ATTO DI REPERTORIO N. 6481 E RACCOLTA N. 3753	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ARTICOLO PRIMO) E' costituita con sede in Pagani (SA), la società cooperativa	
	sociale denominata "PROMETEO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".	
	La Cooperativa potrà istituire, nei modi previsti dalla legge, sedi secondarie,	
	succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	ARTICOLO SECONDO) La Cooperativa ha la durata fino al 31 dicembre 2050.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	ARTICOLO TERZO) La società cooperativa non ha scopo di lucro nè di	
	speculazione privata; è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente ai	
	sensi degli articoli 2513, 2514,2515 codice civile, operando prevalentemente con i	
	propri soci, e si propone di ottenere, tramite la gestione in forma associata	
	dell'azienda, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni	
	economiche, sociali e professionali.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con persone non socie.	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere	
	rispettato il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.	
	In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento	
	deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.	
	La cooperativa organizza la propria attività economica in modo tale da consentire a	
	tutti i soci cooperatori di instaurare rapporti mutualistici in conformità allo scopo ed	
	all'oggetto della cooperativa e pertanto di effettuare proprie prestazioni lavorative	
	conformi all'attività della cooperativa secondo le opportunità e gli impegni che	

	l'organo amministrativo coglie ed assume nei confronti del mercato.	
	ARTICOLO QUARTO) La cooperativa sociale ai sensi della legge 8 novembre	
	1991 numero 381, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità	
	alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.	
	La cooperativa, per raggiungere lo scopo mutualistico si propone di svolgere le	
	seguenti attività:	
	- organizzazione di iniziative conviviali per il tempo libero, la cultura, ed il turismo	
	sociale;	
	- servizi di scuolabus, assistenti accompagnatori per alunni portatori di handicap;	
	- assistenza e sorveglianza ai minori, nel settore scolastico ed extrascolastico;	
	- gestione di centri sociali, asili nido, scuole materne, doposcuola, colonie e	
	ludoteche;	
	- gestione di attività socio-sanitarie di supporto alle amministrazioni pubbliche e	
	private.	
	La cooperativa, inoltre, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera b) della legge 381/91, ha	
	per oggetto l'assunzione - da persone fisiche, da persone giuridiche pubbliche e	
	private, da enti pubblici e privati sia italiani che esteri - di lavoro, finalizzato	
	all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate nelle seguenti aree di intervento:	
	- lavorazioni agricole e/o di giardinaggio, come pure manutenzioni civili;	
	- guida di scuolabus;	
	- servizi di cucina per la mensa scolastica;	
	- servizi per campagne pubblicitarie: volantinaggio, cartelloni, striscioni, pubblicità	
	sonora;	
	- manutenzioni civili ed industriali di carattere edile, tinteggiatura stabili;	
	- manutenzione e posa in opera di segnaletica stradale;	

	- servizio di prevenzione e repressione degli incendi dei boschi;	
	- lavori di pulizia e produzione di detersivi industriali e civili;	
	- bonifiche ambientali, ivi compresi i servizi di derattizzazione e disinfestazione;	
	- installazione di verde e giardinaggio in genere, bonifica e rimboschimento;	
	- raccolta differenziata, rottamazione e riciclo materiali di vario genere,	
	spazzamento strade;	
	- gestione di autorimesse e parcheggi pubblici e privati;	
	- facchinaggi vari e manovalanza in genere;	
	- gestione di canili pubblici e privati;	
	- gestione di impianti sportivi e ricreativi;	
	- trasporto merci, persone, valori e documenti.	
	Ai fini di cui innanzi la cooperativa potrà concorrere ad appalti, aste pubbliche e/o	
	private ed a licitazioni o trattative private.	
	La cooperativa può porre in essere qualsiasi altra attività affine connessa o	
	strumentale al raggiungimento dell' oggetto sociale.	
	La società può, inoltre, compiere tutte le operazioni utili per il conseguimento	
	dell'oggetto sociale. Può pertanto comprare, vendere, locare mobili ed immobili,	
	sottoscrivere mutui e finanziamenti, concedendo le garanzie richieste; può anche	
	assumere sia direttamente che indirettamente partecipazioni ed interessenze in	
	altre società od imprese svolgenti attività analoghe, affini o connesse alla propria	
	sia in Italia che all'estero, liquidare e cedere partecipazioni.	
	ARTICOLO QUINTO) La società cooperativa è regolata dalla disciplina dettata per	
	le società a responsabilità limitata e ne segue le norme in quanto compatibili.	
	TITOLO III	
	SOCI	

	ARTICOLO SESTO) Il numero dei soci è quello previsto dall'articolo 2522 c.c.	
	Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche e giuridiche aventi	
	capacità di agire che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui	
	all'oggetto della cooperativa e possono collaborare al raggiungimento dei fini	
	sociali.	
	Possono essere ammessi anche soci finanziatori con i limiti e con le modalità	
	previste dall'articolo 2526 codice civile.	
	Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge 8 novembre 1991 numero 381	
	possono entrare a far parte della cooperativa soci volontari che prestino la loro	
	attività gratuitamente.	
	La prestazione dei soci volontari possono essere utilizzate in misura	
	complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori	
	professionali previsti dalle disposizioni vigenti.	
	Si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex	
	degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossico-	
	dipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni in difficoltà familiare, i	
	condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli	
	47, 47 bis, 47 ter e 48 della legge 26 luglio 1975 numero 354 come modificati dalla	
	legge 10 ottobre 1986 numero 663. Si considerano inoltre persone svantaggiate i	
	soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta	
	del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della	
	sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la	
	Commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto	
	legislativo del Capo provvisorio dello stato 14 dicembre 1947 numero 1577 e	
	successive modificazioni.	

	Le persone svantaggiate, ai sensi del II comma, articolo 4 della citata legge,	
	devono costituire almeno il trenta per cento (30%) dei lavoratori della cooperativa	
	e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa	
	stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare dalla documentazione	
	proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo alla riservatezza.	
	Possono essere ammessi come soci ai sensi dell'articolo 11 della legge 8	
	novembre 1991, numero 381 anche persone giuridiche pubbliche o private nei cui	
	statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività della Cooperativa.	
	Possono aderire alla cooperativa persone esercenti attività di assistenza e di	
	consulenza ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 novembre 1991, numero 381.	
	Possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed	
	amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della	
	cooperativa.	
	ARTICOLO SETTIMO) Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	al consiglio di amministrazione domanda scritta contenente i requisiti previsti dallo	
	statuto.	
	Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui innanzi e	
	l'inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate delibera sulla domanda, ai sensi	
	dell'articolo 2528 codice civile.	
	ARTICOLO OTTAVO) I soci sono inoltre obbligati:	
	a) all'osservanza dello statuto;	
	b) a partecipare, se persone fisiche, conferendo il proprio lavoro all'attività	
	dell'impresa sociale a secondo delle necessità della stessa;	
	c) a versare l'importo della quota sottoscritta.	
	I soci sono inoltre tenuti ad adempiere le obbligazioni che derivano dai rapporti	

	mutualistici che intrattengono con la cooperativa e pertanto ad effettuare le	
	prestazioni lavorative cui si sono impegnati secondo il piano di lavoro e relativo	
	orario stabilito dall'organo amministrativo nel rispetto della normativa in materia	
	vigente al tempo.	
	TITOLO IV	
	RECESSO-DECADENZA-ESCLUSIONE-	
	ARTICOLO NONO) La qualità di socio si perde per recesso, esclusione e morte.	
	ARTICOLO DECIMO) Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio	
	che abbia perso i requisiti per l'ammissione e non sia più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	Il consiglio di amministrazione si pronuncia sui motivi che legittimano il recesso,	
	che diviene efficace al momento della comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della relativa domanda.	
	Il recesso determina l'estinzione dei rapporti mutualistici con decorrenza alla	
	chiusura dell'esercizio in corso se il recesso è comunicato tre mesi prima, in caso	
	contrario dall'esercizio successivo	
	ARTICOLO UNDICESIMO) L'esclusione sarà deliberata dal consiglio di	
	amministrazione nei confronti del socio:	
	a) moroso ai sensi dell'articolo 2531 codice civile;	
	b) dichiarato interdetto, inabilitato o fallito o condannato con sentenza che importi	
	interdizione dai pubblici uffici;	
	c) gravemente inadempiente in ordine alle obbligazioni derivanti dallo statuto, dal	
	contratto sociale, dal regolamento o rapporto mutualistico, alle deliberazioni	
	legalmente adottate, o alla legge;	
	d) che svolga attività in concorrenza o attività contrarie agli interessi sociali;	

	e) che abbia perso i requisiti di cui all'articolo sesto;	
	f) negli altri casi previsti dalla legge.	
	ARTICOLO DODICESIMO) Le deliberazioni in materia di decadenza ed esclusione	
	sono adottate dall'organo amministrativo e devono essere comunicate ai soci	
	esclusi mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	ARTICOLO TREDICESIMO) In caso di morte di un socio gli eredi possono	
	subentrare nella quota se sono in possesso dei requisiti per l'ammissione. Il	
	subentro diviene efficace dall'iscrizione nel libro dei soci.	
	ARTICOLO QUATTORDICESIMO) I soci receduti o esclusi e gli eredi dei soci	
	defunti hanno diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente	
	versate liquidate sulla base del bilancio dell' esercizio nel quale lo scioglimento ha	
	avuto luogo, entro sei mesi dalla relativa approvazione.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	ARTICOLO QUINDICESIMO) Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la	
	società con il suo patrimonio.	
	ARTICOLO SEDICESIMO) La partecipazione di ciascun socio non può essere	
	determinata in un ammontare superiore a centomila euro .	
	ARTICOLO DICIASSETTESIMO) Le quote o azioni detenute dai soci operatori	
	sono sempre nominative.	
	Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, nè essere cedute senza	
	l'autorizzazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 2580 codice civile.	
	Le azioni nominative detenute dai soci finanziatori sono liberamente trasferibili.	
	ARTICOLO DICOTTESIMO) L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre	
	di ogni anno.	

	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione	
	del bilancio, previo esatto inventario, e della documentazione informativa prevista	
	dalla normativa vigente.	
	Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi entro 120	
	(centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180	
	(centottanta) giorni alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364 del	
	cod. civ. come richiamato dall'art. 2478-bis del cod. civ.	
	ARTICOLO DICIANNOVESIMO) Gli utili netti annuali di gestione, risultanti dal	
	bilancio, saranno così destinati:	
	a) non meno del trenta per cento al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci	
	sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo	
	scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'articolo dodici della legge 16	
	dicembre 1977, numero 904;	
	b) nella misura del 3% al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, costituito dalla associazione nazionale di rappresentanza,	
	assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo	
	cinque del D.L.C.P.S. del 14 dicembre 1947, numero 1577, cui la cooperativa	
	aderisce; in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al ministero del	
	lavoro;	
	c) alla distribuzione ai soci dei dividendi in misura non superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al	
	capitale effettivamente versato;	
	d) alla remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci	
	cooperatori in misura non superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto	
	per i dividendi.	

	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, in deroga alle disposizioni dei	
	commi precedenti, di destinare i residui attivi, previo accantonamento del prescritto	
	trenta per cento alla riserva legale e fatto salvo quanto indicato nella lettera b), ad	
	eventuali riserve straordinarie indivisibili in conformità all'articolo 12 della legge 904.	
	L'Assemblea può deliberare la distribuzione dei ristorni in misura proporzionale alla	
	quantità e qualità degli scambi mutualistici, anche mediante aumento	
	proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni, oppure	
	mediante l'emissione di strumenti finanziari.	
	ARTICOLO VENTESIMO) E' fatto divieto di distribuire riserve ai soci durante la	
	vita della società.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	ARTICOLO VENTUNESIMO) Sono organi sociali:	
	a) l'assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il presidente;	
	d) il collegio dei sindaci.	
	ARTICOLO VENTIDUESIMO) L'assemblea dei soci.	
	L' assemblea deve essere convocata mediante raccomandata o con avviso	
	recapitato a mano e debitamente sottoscritto dal socio per ricevuta, contenente	
	l'ordine del giorno, il luogo, (nella sede o altrove purché nella Regione Campania) e	
	la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno	
	ventiquattro ore dopo la prima, da inviarsi a tutti i soci almeno otto giorni prima	
	dell'adunanza.	
	ARTICOLO VENTITREESIMO) L'assemblea, in ordine a qualsiasi tipo di decisione,	

	in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che	
	rappresentino almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto e	
	delibera a maggioranza assoluta dei presenti.	
	In seconda convocazione l'assemblea, in ordine a qualsiasi tipo di decisione,	
	delibera a maggioranza assoluta dei presenti, qualunque sia il numero dei soci	
	intervenuti.	
	ARTICOLO VENTIQUEATTRESIMO) Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci	
	cooperatori e finanziatori che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.	
	Il socio può farsi rappresentare in assemblea solo da un altro socio. In ogni caso	
	ciascun socio non può rappresentarne più di dieci.	
	Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota o delle azioni	
	nominative possedute.	
	Ogni socio finanziatore può avere più voti fino ad un massimo di cinque, inoltre i	
	voti attribuiti ai soci finanziatori non possono mai superare un terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci, ai sensi dell'articolo 2526 comma due codice civile.	
	ARTICOLO VENTICINQUESIMO) L'assemblea è presieduta da un socio eletto	
	dall'assemblea stessa. L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno,	
	due scrutatori.	
	ARTICOLO VENTISEIESIMO) Amministrazione.	
	La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o	
	più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.	
	I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi,	
	scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo	
	all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.	
	Per la nomina del Consiglio di Amministrazione si applicano le disposizioni dell'art.	

	2542 c.c.	
	ARTICOLO VENTISETTESIMO) Il consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente,	
	quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice	
	Presidenti ed un segretario anche in via permanente ed anche estraneo al	
	consiglio stesso. Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche in luogo diverso	
	dalla sede sociale, purchè in Italia ovvero nei Paesi dell'Unione Europea, tutte le	
	volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta	
	da almeno uno dei suoi membri.	
	La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera da spedire almeno cinque	
	giorni prima a ciascun membro del Consiglio e del Collegio Sindacale, se esistente	
	o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da	
	spedire almeno due giorni prima.	
	Sono comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione,	
	anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli	
	amministratori e tutti i sindaci effettivi. Il Consiglio di amministrazione è	
	validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.	
	Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della	
	maggioranza assoluta dei presenti.	
	Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in	
	mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.	
	Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal	
	presidente e dal segretario.	
	I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive	
	dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari,	
	in quanto compatibili. Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono	

	svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazioni, purchè:	
	- sia consentito dal Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti,	
	regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della	
	votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi	
	della riunione oggetto di verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione	
	simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei	
	relativi verbali. La riunione di considera tenuta nel luogo in cui si trovano il	
	presidente ed il segretario.	
	ARTICOLO VENTOTTESIMO)	
	Al consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per la gestione della	
	cooperativa.	
	Il Consiglio di Amministrazione può nominare, determinandone i poteri, direttori,	
	istitori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.	
	ARTICOLO VENTINOVESIMO) Collegio Sindacale	
	Il collegio sindacale ed il revisore contabile possono esseri nominati	
	facoltativamente.	
	Ricorrendo i presupposti previsti dall'articolo 2477 c.c. la nomina del collegio	
	sindacale è obbligatoria. In tali casi il collegio sindacale esercita il controllo	
	contabile ma è in facoltà dei soci affidare quest'ultimo ad un revisore.	
	All'uopo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2397 e ss. cod. civ.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	

14 di 15

[illegible]